



# COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33010 - Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto - Piazza Indipendenza n. 1

Cod. Fisc. 00461990301 - Tel. 577311 - Fax 570196

Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS E DEL CALCIO A CINQUE SITO IN VIA VERDI A COLUGNA. CIG 85745430BB.**

### Sommario

<b>ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. CONSISTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO.</b> .....	2
<b>ART. 2 - DURATA DELLA GESTIONE</b> .....	2
<b>ART. 3 - UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO</b> .....	3
<b>ART. 4 - DOCUMENTAZIONE E RELAZIONE SULLA GESTIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</b> .....	3
<b>ART. 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB CONCESSIONE. SUBAPPALTO E PRESTAZIONI DI TERZI</b> ..	5
<b>ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO</b> .....	5
<b>ART. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA</b> .....	5
<b>ART. 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b> .....	6
<b>ART. 9 - TARIFFE PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO</b> .....	6
<b>ART. 10 - UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ, GRUPPI SPORTIVI E ALTRI ENTI</b> .....	6
<b>ART. 11 - PUBBLICITÀ INTERNA IMPIANTO SPORTIVO E ATTIVITÀ COLLATERALI</b> .....	6
<b>ART. 12 - DANNI, RESPONSABILITÀ E GARANZIE ASSICURATIVE</b> .....	7
<b>ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA</b> .....	8
<b>ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b> .....	8
<b>ART. 15 - CANONE DI GESTIONE</b> .....	9
<b>ART. 16 - MODIFICHE AL CONTRATTO</b> .....	9
<b>ART. 17 - CALENDARIO, ORARI DI APERTURA E REGOLAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO</b> .....	9
<b>ART. 18 - CONSEGNA, CUSTODIA E RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO</b> .....	10
<b>ART. 19 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b> .....	10
<b>ART. 20 - SICUREZZA E PIANO DI EMERGENZA</b> .....	10
<b>ART. 21 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI</b> .....	11
<b>ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI</b> .....	12
<b>ART. 23 - SOSPENSIONE, INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE, REVOCA DELLA GESTIONE, RECESSO.</b> .....	12
<b>ART. 24 - PERSONALE</b> .....	13
<b>ART. 25 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE</b> .....	14
<b>ART. 26 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ</b> .....	14
<b>ART. 27 - ELENCO ALLEGATI</b> .....	14

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. CONSISTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO.**

Il presente capitolato ha ad oggetto la gestione dell'impianto sportivo per il gioco del tennis, del calcio a cinque e di altri sport compatibili con le strutture all'aperto, oltre al campo da tennis, da calcio a cinque e da altri sport compatibili con la struttura coperta, situato in Via Verdi nella frazione di Colugna, censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Tavagnacco al Foglio n. 37, mappale 15, sub. n. 1 - campi di tennis e calcio a cinque all'aperto con relativo spogliatoio e sub. 5 - campo da tennis e calcio a cinque coperto.

L'impianto sportivo è composto da:

- Campo da tennis, campo per calcio a 5 e per altri sport compatibili con la struttura all'aperto, in manto conglomerato bituminoso gommato di dimensioni regolamentari - dimensioni m. 23,78 x 10,97 (tennis) – m. 34,00 x 17,00 (calcio a cinque), completo di impianto di illuminazione;
- Campo da tennis all'aperto in terra rossa di dimensioni regolamentari - dimensioni m. 23,78 x 10,97, completo di impianto di illuminazione;
- Campo da tennis, campo per calcio a 5 e per altri sport compatibili con la struttura al chiuso – struttura tensostatica in fondo sintetico di dimensioni regolamentari - dimensioni m. 23,78 x 10,97 (tennis) – m. 34,00 x 17,00 (calcio a cinque) completo di impianto di riscaldamento e illuminazione;
- Spogliatoio (edificio ultimato nel settembre 2013), posto sul lato nord della struttura tensostatica e confinante con il campo da calcio, composto da n. 6 locali e più precisamente spogliatoi per squadra locale, squadra ospite, arbitro, guardialinee, deposito/magazzino, vano tecnico e vano centrale termica);
- Area verde di circa 3.000,00 mq di pertinenza dell'impianto sportivo (area compresa fra il parcheggio lato ovest e la pista ciclopedonale a fianco tangenziale).

Negli ultimi 10 anni, la gestione dell'impianto sportivo in argomento è stata affidata all'A.S.D. Tennis Colugna, che ha provveduto al servizio di gestione prenotazioni, manutenzione a regola d'arte di campi e spogliatoi, riscossione quote, apertura e chiusura dell'impianto sportivo, nonché il raccordo tra le esigenze delle diverse società utilizzatrici e l'Amministrazione Comunale.

La gestione dell'impianto in argomento ha caratteristiche imprenditoriali ed ha rilevanza economica e comporta, per il concessionario, lo svolgimento delle attività finalizzate al funzionamento ed alla gestione ottimale delle strutture sportive e delle aree connesse, anche con riferimento alle esigenze di terzi. L'impianto sportivo può anche essere utilizzato, compatibilmente con l'attività sportiva che vi si pratica, per attività di promozione sociale, culturale, educativa e del tempo libero.

L'impianto sportivo in argomento e le attrezzature in esso esistenti sono parte del patrimonio indisponibile del Comune di Tavagnacco e sono destinati ad uso pubblico. Attraverso la concessione della gestione dell'impianto sportivo, il Comune di Tavagnacco persegue le seguenti finalità:

- offrire un servizio pubblico in grado di soddisfare le varie esigenze ludico - ricreative e sportive degli utenti;
- garantire la sorveglianza degli spazi, lo stato di conservazione e di efficienza dell'area;
- dare attuazione all'art. 8 della d.lgs. 18.08.2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative ed in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- favorire l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte dei singoli cittadini per incentivare la pratica sportiva;
- concorrere in modo determinante alla promozione e potenziamento della pratica delle attività sportive, motorie e ricreative della cittadinanza, con particolare attenzione alle esigenze dei minori, dei giovani, degli anziani e dei diversamente abili;
- garantire alle scolaresche di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, l'accesso agli impianti in orario scolastico;
- garantire l'accesso a terzi fruitori tra cui gruppi di individui ed associazioni sportive, senza alcuna discriminazione, che intendano praticare le diverse discipline sportive compatibili con l'impianto sportivo in oggetto a livello amatoriale, dilettantistico e agonistico.

### **ART. 2 - DURATA DELLA GESTIONE**

La durata della gestione di cui al presente atto è fissata in 6 (sei) anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, se successiva.

Alla scadenza del termine stabilito, la gestione si intenderà conclusa senza obbligo di preavviso e di qualunque adempimento procedurale sia da parte dell'Amministrazione Comunale che da parte del concessionario.

La concessione può essere eventualmente prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per al Comune di Tavagnacco.

In caso di cambio gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il concessionario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

### **ART. 3 - UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

Il concessionario della gestione ha il diritto di utilizzare i beni immobili e mobili costituenti ed afferenti all'impianto sportivo per lo svolgimento delle proprie attività sportive in via preferenziale rispetto ad ogni altra Associazione sportiva, a condizione di non perdere i requisiti posseduti ai fini della gestione di cui al presente capitolato, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento comunale vigente in materia di impianti sportivi. L'impianto dovrà essere utilizzato per attività compatibili con l'impianto stesso e le attrezzature in essa presenti, nel rispetto del calendario e degli orari di apertura dell'impianto sportivo di cui al successivo art. 17.

Il concessionario della gestione, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione dell'utilizzo degli spazi di ogni singola struttura presente nell'impianto:

- a) utilizzerà l'impianto sportivo e le attrezzature in esso presenti, al massimo della sua potenzialità, per le finalità per le quali la gestione è stata concessa e per lo svolgimento delle attività precisate nel presente capitolato, e comunque in modo da privilegiare lo svolgimento di:
  - attività con finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo diretta ai minori;
  - attività rivolta all'infanzia e al settore giovanile;
  - attività per disabili;
  - attività svolte da istituzioni scolastiche, su richiesta di queste ultime;
  - cerimonie sportive ed eventi celebrativi di carattere sportivo;
- b) utilizzerà e farà utilizzare l'impianto con perizia e diligenza evitando qualsiasi danno a carico dello stesso e dei beni in esso contenuti, in modo da poterlo restituire, alla scadenza della gestione, nello stato di perfetta funzionalità ed efficienza;
- c) garantirà, senza discriminazione alcuna, l'uso dell'impianto per attività sportive a società sportive, enti di promozione sportiva, altre associazioni ed enti operanti in ambito locale ed impegnati nella pratica agonistica ed amatoriale del tennis o del calcio a 5 o altri sport compatibili con la struttura, ferma restando la prevalenza dello sport del tennis rispetto alle altre discipline compatibili con l'impianto sportivo;
- d) garantirà l'uso sportivo dell'impianto, a fronte di pagamento della tariffa in uso, al precedente soggetto gestore (A.S.D. TENNIS COLUGNA) per massimo 2 ore giornaliere per massimo 3 giorni alla settimana nella fascia pomeridiana e/o serale, a partire dalle ore 16,30 per l'intera durata della concessione oggetto del presente Capitolato. L'A.S.D. TENNIS COLUGNA potrà utilizzare le ore di cui sopra esclusivamente per l'attività sportiva dedicata agli atleti fino alla categoria under 16;
- e) consentirà alle istituzioni scolastiche, cui compete la gestione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio comunale, l'uso gratuito dell'impianto nei periodi definiti dall'Amministrazione Comunale e comunque limitatamente alla durata dell'anno scolastico e all'orario 8.00 – 14.00. In tali occasioni, il concessionario della gestione deve garantire il servizio di custodia, pulizia ed assistenza;
- f) assicurerà, in occasione di manifestazioni organizzate da terzi ovvero anche dal Comune, la massima collaborazione informativa e tecnico-organizzativa con i soggetti incaricati di gestire gli aspetti organizzativi delle stesse.

Il concessionario della gestione diffonderà e pubblicherà all'interno dell'impianto ogni comunicazione di interesse pubblico eventualmente richiesta dall'Amministrazione.

Il concessionario della gestione è autorizzato ad utilizzare i locali concessi in gestione anche per stabilire in essi la propria sede.

**Al fine di consentire al futuro gestore di partecipare ai bandi pubblici per contributi rivolti al finanziamento dei lavori straordinari volti al miglioramento, riqualificazione ed efficientamento dell'impianto sportivo, gli stessi si intendono fin d'ora autorizzati.**

### **ART. 4 - DOCUMENTAZIONE E RELAZIONE SULLA GESTIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario della gestione trasmetterà all'Amministrazione Comunale, con riferimento all'impianto sportivo concesso e alle relative attrezzature:

	Documento da presentare	Termine di presentazione
a)	documentazione relativa al calendario di utilizzazione dell'impianto per le proprie attività sportive che saranno svolte, ed all'orario definitivo di apertura al	entro il 31 luglio il primo anno di gestione, entro il 30

	Documento da presentare	Termine di presentazione
	pubblico, determinato in modo da soddisfare le esigenze di svolgimento di tutte le attività compatibili con l'impianto sportivo, coerente con il piano di apertura presentata in sede di offerta. Tali calendari dovranno essere riferiti ai seguenti periodi: dal 01/07 dell'anno di stesura del calendario al 30/06 dell'anno successivo a quello di presentazione del calendario	giugno di ogni anno successivo
b)	documentazione relativa all'utilizzo da parte dei soggetti richiedenti nel corso di ciascun anno solare di gestione, come specificato al successivo art. 10	entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento di ogni anno
c)	relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione. La relazione dovrà essere corredata dei dati e dei documenti relativi ai consuntivi delle entrate e delle spese relative alla gestione, al numero degli iscritti, nonché del prospetto analitico degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nell'anno solare precedente a quello di rendicontazione da parte del concessionario della gestione come risultanti anche dal registro previsto all'art. 7 co. 2. Alla relazione dovrà essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi ai presidi antincendio e dei controlli di efficienza degli impianti da cui risultino date e risultati delle ispezioni periodiche.	entro il 31 gennaio di ogni anno
d)	relazione dettagliata ed esauriente degli eventuali danni effettivamente subiti da persone, impianti, attrezzature e beni nell'ambito dell'impianto sportivo e delle circostanze in base alle quali tali danni si sono prodotti	Entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento
e)	programma annuale definitivo dei lavori ed interventi di manutenzione che saranno eseguiti entro l'anno successivo, a cura del Concessionario della gestione	entro il 31 ottobre di ogni anno
f)	Il regolamento di cui al successivo art. 17 comma 1 lett. c)	entro il 30 giorni dall'approvazione

L'Amministrazione Comunale verifica la regolarità degli atti trasmessi ai sensi del precedente comma, nonché la conformità dell'utilizzo dell'impianto alle disposizioni contenute nel regolamento comunale in materia di impianti sportivi e nel presente Capitolato, riservandosi di intervenire in caso di irregolarità e/o non conformità.

il Concessionario dovrà:

- garantire che l'impianto sportivo sia mantenuto in piena e perfetta efficienza, per evitare eventuali situazioni di potenziale danno o pericolo per persone, impianti, attrezzature e beni del patrimonio comunale o di terzi, curando puntualmente il rispetto delle norme di legge e delle norme tecniche sportive relative alla gestione dell'impianto ed alla pratica sportiva;
- improntare la gestione dell'impianto sportivo a criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza e a dare piena attuazione al progetto di gestione presentato in sede di gara per la concessione dell'impianto;
- provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari ad intestare a proprio nome tutte le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, di acqua e fognatura, di riscaldamento, di servizi telefonici e la gestione dei relativi contratti. La voltura delle intestazioni delle utenze dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla stipulazione del contratto concessorio;
- rispettare tutte le norme e cautele relative alla tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico;
- riservare all'Amministrazione Comunale l'uso gratuito esclusivo dell'impianto oggetto del presente capitolato, in tutto o in parte in funzione delle richieste dell'Amministrazione Comunale stessa, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 10 (dieci) giorni, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno solare, per lo svolgimento di manifestazioni od attività istituzionali ovvero di iniziative di terzi organizzate in collaborazione con l'Amministrazione comunale, a condizione che le suddette iniziative interessino periodi e giornate non coincidenti con gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del concessionario della gestione e comunque nel rispetto delle ordinarie esigenze di utilizzo. Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato;
- impegnarsi a non svolgere alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente capitolato.
- assicurare lo svolgimento di ogni altra attività prevista nel presente Capitolato;

- inviare la documentazione e la relazione sulla gestione dell'impianto sportivo e sull'attività svolta al referente dell'Amministrazione Comunale di Tavagnacco;
- consentire l'accesso all'impianto sportivo al personale delle ditte preposte dall'Amministrazione comunale ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale dell'Amministrazione comunale medesimo addetto al controllo;
- trasmettere, in caso di sostituzione dei tamburi delle serrature presenti nell'impianto sportivo, copia delle chiavi all'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB CONCESSIONE. SUBAPPALTO E PRESTAZIONI DI TERZI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lettera d), punto 2, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Il concessionario della gestione non può sub concedere la gestione dell'impianto a terzi. Tuttavia, nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare la gestione si applica quanto previsto dall'art. 174 del Codice e la dichiarazione di avvalersi del subappalto dev'essere resa in sede di presentazione dell'offerta: in mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle che possono essere eseguite anche facendo ricorso ad una prestazione di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura purché sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla concessione. In tale caso, il concessionario deve impegnarsi a depositare tali contratti la Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.

#### **ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario della gestione i seguenti oneri:

- a) le spese per i consumi di energia elettrica, utenze per telecomunicazioni, combustibili per riscaldamento, acqua, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto;
- b) le spese di pulizia, di vigilanza, di controllo e presidio dell'impianto;
- c) le spese di tutte le manutenzioni ordinarie, compreso l'approntamento dei campi di gioco al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni e con l'impiego di materiale omologato;
- d) le spese per lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, nonché per il tempestivo ripristino funzionale dell'impianto dopo lo svolgimento delle stesse;
- e) tutti gli oneri relativi all'utilizzazione del personale impiegato nella gestione dell'impianto;
- f) le spese per il materiale di consumo necessario al funzionamento ordinario dell'impianto previste dal presente capitolato;
- g) le spese per l'organizzazione e la gestione della sicurezza, anche in occasione dello svolgimento di partite, di gare o manifestazioni relative alle discipline sportive praticabili e compatibili con la struttura dell'impianto;
- h) le spese di manutenzione ordinaria dell'attrezzatura in dotazione nonché delle attrezzature eventualmente acquistate dal concessionario della gestione, con assunzione di ogni altro eventuale onere in modo da garantire comunque il mantenimento dei requisiti di omologazione dell'impianto;
- i) il pagamento del canone di concessione di cui al successivo art. 15 del presente capitolato.

Il concessionario della gestione utilizzerà, ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, le attrezzature ed i beni di sua proprietà, escludendo sin d'ora qualunque pretesa o richiesta nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA**

La manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo oggetto della gestione, nonché degli arredi e delle attrezzature in dotazione allo stesso, di tutte le pertinenze, finalizzata ad assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza dei vari servizi, impianti tecnici e tecnologici ed attrezzature, fissi, infissi e mobili, necessari per la buona conduzione dell'impianto sportivo, sarà a totale carico del concessionario della gestione.

Il concessionario della gestione compilerà un registro contenente tutti i dati essenziali relativi agli interventi effettivamente eseguiti (tipologia intervento, eventuale ditta esecutrice, date inizio e fine lavori, parti dell'impianto interessato, importo spese sostenute, estremi delle eventuali certificazioni conseguite, ecc.).

Il concessionario della gestione eseguirà gli interventi di manutenzione non appena essi si rendano necessari per il regolare funzionamento dell'impianto.

Il concessionario della gestione esibirà al personale comunale incaricato di effettuare i controlli e le verifiche di cui al successivo art. 19, il registro di cui al precedente comma 2.

Nel caso in cui, a seguito di contraddittorio, venga riscontrata la mancata esecuzione da parte del concessionario della gestione di interventi o lavori di manutenzione ordinaria dichiarati in sede di gara ovvero in ogni caso necessari,

L'Amministrazione Comunale prescriverà l'esecuzione di tali interventi diffidando il concessionario della gestione ad adempiere alla prescrizione entro un termine prestabilito. Nel caso in cui il concessionario della gestione non vi provveda entro detto termine gli interventi saranno eseguiti a cura e spese dell'Amministrazione Comunale con contestuale addebito al concessionario della gestione delle spese relative ed escussione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 13, fino alla concorrenza dell'ammontare delle spese stesse. In questo caso il concessionario della gestione reintegrerà la garanzia nel suo importo originario entro il 15° giorno successivo a quello di eseguita escussione.

#### **ART. 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale.

E' a carico dell'Amministrazione Comunale la verifica delle messe a terra degli impianti.

Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al concessionario della gestione per l'eventuale interruzione temporanea delle attività in conseguenza dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria a cura dell'Amministrazione Comunale, la cui tempistica dovrà comunque essere preventivamente concordata, ove possibile, con il concessionario della gestione, salvo quanto previsto dal successivo art. 15 del presente capitolato.

Il concessionario della gestione segnalerà, tramite comunicazione scritta, al Comune ogni fatto da cui derivi la necessità e/o l'urgenza di un intervento di straordinaria manutenzione, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 3.

In caso vi sia la necessità di riparazioni urgenti, si procederà ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 07.07.2015.

#### **ART. 9 - TARIFFE PER L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

Il concessionario della gestione non potrà applicare tariffe superiori a quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale. Le tariffe d'uso dell'impianto concesso, al netto di IVA, includono l'uso di spogliatoi, docce e servizi nonché i costi di pulizia, custodia ed illuminazione.

Il tariffario è esposto a cura del concessionario all'ingresso dell'impianto in luogo ben visibile ai frequentatori ed è pubblicato, a cura dell'Amministrazione Comunale, sul sito web dello stesso.

Le tariffe per l'uso dell'impianto da parte di terzi sono corrisposte direttamente al concessionario, che le utilizza per la gestione dell'impianto oggetto del capitolato. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale.

Il concessionario della gestione deve sottoporre a preventivo nulla osta dell'Amministrazione Comunale di Tavagnacco ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.

Il concessionario della gestione provvede altresì al rilascio dei titoli individuali di accesso all'impianto ai singoli richiedenti (atleti e/o frequentatori, anche occasionali) sulla base delle regole per l'accesso e l'uso fissate nel Regolamento di gestione degli impianti sportivi, nonché sulla base delle regole tariffarie previste dal piano tariffario.

#### **ART. 10 – UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ, GRUPPI SPORTIVI E ALTRI ENTI**

In materia di utilizzo dell'impianto da parte di terzi, il concessionario della gestione osserverà il regolamento comunale vigente per la gestione degli impianti sportivi. In particolare, l'utilizzo dell'impianto è permesso in via prioritaria alle società ed associazioni sportive operanti nel territorio comunale, sulla base delle regole tariffarie previste dal piano tariffario di cui al precedente art. 9.

In esito alle istanze presentate da Associazioni, Società, Gruppi Sportivi e altri enti, previo esame istruttorio delle stesse eseguito nel rispetto dei criteri del Regolamento Comunale, il concessionario della gestione predispone il prospetto riassuntivo dell'uso dell'impianto secondo quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 1, lettera b).

#### **ART. 11 - PUBBLICITÀ INTERNA IMPIANTO SPORTIVO E ATTIVITÀ COLLATERALI**

Il concessionario ha diritto di esporre pubblicità visiva all'interno dell'impianto sportivo, previo rilascio di autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali nel rispetto dell'apposito Regolamento sulla pubblicità e con l'obbligo di ottemperare al pagamento del relativo canone comunale di pubblicità. I cartelli, le insegne e gli altri simboli pubblicitari dovranno essere stilisticamente apprezzabili e tali, per il contenuto del messaggio pubblicitario, da non intaccare il decoro delle strutture. Resta concordato che, in caso di violazione di tali obblighi da parte del concessionario, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere direttamente alla rimozione delle strutture pubblicitarie, senza che il concessionario possa avanzare pretesa di danni nei confronti dell'Amministrazione Comunale in conseguenza della rimozione stessa e gravando le spese sul concessionario inadempiente.

Il concessionario risponde del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi all'esercizio delle attività di cui al presente articolo, e comunque solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione specifici riferimenti ai vari tipi di attività previsti nel presente articolo.

E' facoltà del concessionario inoltre di:

- proporre progetti volti alla promozione dell'utilizzo a fini sportivi e ricreativi degli spazi e delle strutture anche mediante l'installazione di strutture temporanee o semipermanenti, da adibire a punti di ristoro e bar, ovvero tensostrutture amovibili adibite a momenti di ritrovo, svago, gioco ed aggregazione, nell'ambito comunque dell'attività sportiva. Detti manufatti dovranno risultare compatibili con le norme urbanistiche e con i vincoli d'area. Resta inteso che i manufatti dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi di legge;
- richiedere autorizzazioni di bar e ristoro aperto al pubblico all'interno dell'area in gestione;
- richiedere autorizzazioni per la vendita di articoli sportivi all'interno dell'area in gestione.

Ogni onere e ogni provento è a carico ed a favore del gestore, il quale dovrà comunque provvedere all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, in conformità alle vigenti normative ed ai regolamenti comunali.

#### **ART. 12 - DANNI, RESPONSABILITÀ E GARANZIE ASSICURATIVE**

Il concessionario è responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dai Soci e/o allievi e/o iscritti e/o collaboratori e/o personale dipendente e/o terzi in genere mentre fruiscono e/o svolgono e/o partecipano alle attività promosse e/o organizzate e/o gestite dal concessionario medesimo.

Il concessionario risponde dei danni causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi di cui al presente capitolato ed esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità assumendone pienamente ed incondizionatamente l'onere salvo il caso fortuito.

Il concessionario è responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato e/o inadeguato uso degli impianti tecnologici.

Il concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali all'impianto sportivo, lesioni a persone o altri danni a cose.

Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultimo e con oneri a proprio carico, stipula con primario assicuratore (e la mantiene per tutta la durata del rapporto contrattuale) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale di Tavagnacco) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia unico non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per anno e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:

- conduzione e manutenzione dei locali, strutture e beni consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- organizzazione di manifestazioni sportive, culturali o altre;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia.

Sono altresì considerati terzi:

a) Tutti i dipendenti del concessionario non soggetti all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L. per gli infortuni o le malattie professionali conseguenti a svolgimento di funzioni o mansioni in favore dello stesso;

b) I liberi professionisti, i consulenti, i volontari a vario titolo o quanti altri (non dipendenti) siano ammessi a svolgere le attività oggetto del capitolato ed abbiano subito danni corporali in occasione ed in conseguenza della loro partecipazione all'attività del concessionario, sempreché non sussista loro responsabilità nell'evento dannoso.

La copertura della "responsabilità civile" dovrà comprendere anche la garanzia R.C.O. (Assicurazione della Responsabilità Civile Verso i Prestatori di Lavoro) per infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Anche la copertura RCO dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 3.000.000 per sinistro e per anno e € 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la clausola di "Buona Fede INAIL"

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte (comprese quelle dei terzi cui il concessionario abbia concesso l'uso dei beni o affidato l'esecuzione dei lavori), così come le limitazioni di garanzia, gli scoperti e/o le franchigie, non esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di

quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette polizze. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni di proprietà del concessionario.

In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T./R.C.O già attivata ed in tal caso produrre una specifica appendice nella quale venga precisato che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dalle attività concesse nonché uno speciale vincolo di una quota del massimale, non inferiore ai limiti minimi suindicati, esclusivamente riferita alla gestione in oggetto. Si precisa che la stipula della predetta polizza è richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Amministrazione comunale e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale della copertura non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

1. La copia dei contratti assicurativi dovrà essere consegnata al referente dell'Amministrazione Comunale entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione del contratto di concessione della gestione dell'impianto sportivo.
2. Il concessionario si impegna inoltre a fornire tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

#### **ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia del risarcimento degli eventuali danni al patrimonio dell'Amministrazione Comunale e del puntuale adempimento della presente gestione, il concessionario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il concessionario della gestione consegnerà al Comune, contestualmente alla stipulazione del contratto, la garanzia definitiva di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva è utilizzata per il risarcimento degli eventuali danni patiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di fatti o comportamenti inerenti alla gestione dell'impianto oggetto di concessione, di cui è responsabile il concessionario, fermo restando che in tali casi la garanzia definitiva stessa dovrà essere reintegrata nel suo importo originario, pena la risoluzione del contratto.

La garanzia definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del rapporto contrattuale e sarà svincolata e restituita al concessionario dopo la scadenza del rapporto stesso a seguito degli accertamenti inerenti alla regolarità dei servizi di gestione espletati, al puntuale adempimento di tutti gli impegni previsti dalla presente gestione, pagamento dei canoni di concessione compreso, e alle condizioni dell'impianto verificate in occasione della riconsegna dello stesso di cui all'art. 18.

L'incameramento della garanzia definitiva è disposto con il medesimo provvedimento con cui viene accertato il danno da risarcire e dichiarata la relativa responsabilità del concessionario; il medesimo provvedimento conterrà inoltre l'invito a reintegrare la garanzia definitiva entro il termine di cui sopra.

#### **ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a. gli oneri derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde arboreo ad alto fusto e dagli eventuali altri interventi comunque non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 7 e nell'offerta presentata in sede di gara;
- b. gli oneri derivanti dalle opere e dagli interventi di manutenzione straordinaria posti a carico dell'Amministrazione Comunale, fermo restando che gli oneri e le responsabilità relative agli interventi la cui esecuzione è sicuramente riconducibile ad incuria, negligenza o ritardi imputabili al concessionario nell'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione nei termini stabiliti nel precedente art. 7, saranno addebitati al concessionario stesso;
- c. gli oneri derivanti da opere ed interventi di manutenzione straordinaria e da interventi di adeguamento dell'impianto alle norme in materia di sicurezza ed esercizio degli impianti sportivi e alle norme approvate dalle competenti autorità sportive per lo svolgimento delle gare nazionali di calcio;
- d. gli oneri derivanti da opere ed interventi di modifica, ampliamento e migioria dell'impianto oggetto del capitolato, compresi gli eventuali interventi di migioria delle aree verdi e dei parcheggi d'uso pubblico, decisi dall'Amministrazione Comunale stessa;
- e. gli oneri derivanti dalle operazioni conseguenti ad eventuali gravi calamità naturali che dovessero colpire l'impianto oggetto del capitolato;
- f. gli oneri assicurativi per la copertura contro i rischi da incendi ed eventi calamitosi di origine naturale che colpiscano i beni immobili oggetto del capitolato;



- g. gli oneri derivanti dalla sostituzione di arredi e attrezzature (per fine esercizio o irreparabilità degli stessi dovuti a vetustà e non a cattivo utilizzo in dotazione all'impianto come risultanti dall'allegato B);
- h. gli interventi di sostituzione delle lampade delle torri faro d'illuminazione dell'impianto sportivo, che saranno fornite dal concessionario come disposto dall'art. 7, comma 1, lettera aa).

L'Amministrazione Comunale utilizzerà gli eventuali contributi ricevuti da enti pubblici e privati e specificamente destinati agli impianti sportivi, per attività di promozione e valorizzazione dei servizi erogati all'utenza sportiva e per ulteriori attività di sviluppo e miglioramento funzionale della struttura.

Tutti i lavori e gli interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale saranno eseguiti in modo da arrecare il minor disagio possibile allo svolgimento delle attività sportive ed essere compatibili, dal punto di vista temporale, con le esigenze di funzionamento della struttura. L'Amministrazione Comunale comunicherà al concessionario i propri referenti tecnici preposti agli interventi di manutenzione che dovranno essere contattati per segnalare eventuali guasti all'impiantistica e per il mantenimento in efficienza della struttura.

#### **ART. 15 - CANONE DI GESTIONE**

Il pagamento degli importi mensili avverrà previo invio di O.P.I. (Ordine Provvisorio di Incasso) predisposto dall'ufficio comunale competente, con cadenza semestrale. In seguito al pagamento effettuato, sarà rilasciata regolare fattura elettronica. Il pagamento avverrà con rata semestrale anticipata, con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2021, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30.06.2021 e sarà relativo alla somma dei canoni dovuti dalla data di decorrenza della concessione fino al 31.12.2021.

I pagamenti avverranno con bonifico bancario a favore l'Istituto di Credito incaricato di Tesoreria Comunale.

Il canone mensile offerto in sede di gara dall'operatore economico, tenuto conto degli importi indicati nel progetto del servizio di gestione predisposto dall'Amministrazione Comunale, si intende fisso ed invariabile.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale debba limitare l'uso dell'impianto sportivo per lavori di straordinaria manutenzione o per interventi di ripristino funzionale conseguenti a eventi calamitosi, il corrispettivo di cui al presente articolo già versato sarà rimborsato proporzionalmente alla durata dei lavori ovvero se ancora da versare, sarà ridotto nella medesima proporzione.

#### **ART. 16 – MODIFICHE AL CONTRATTO**

Si precisa inoltre che le tariffe attualmente in vigore potranno subire anche drastiche rideterminazioni in ragione delle esigenze di bilancio e modalità diverse di calcolo.

#### **ART. 17 - CALENDARIO, ORARI DI APERTURA E REGOLAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

Fatto salvo quanto disposto all'art. 4, comma 1 lett. a), per il primo anno il concessionario della gestione trasmetterà all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni successivi alla firma del contratto, una proposta contenente:

- a) il calendario definitivo di funzionamento dell'impianto sportivo (eventualmente distinto per strutture ove vi siano calendari differenziati), valido fino al 30/06 dell'anno successivo a quello di presentazione, in cui il periodo di apertura sia stabilito in funzione delle esigenze dell'utenza e della massima efficacia ed efficienza dei servizi offerti dall'impianto stesso, coerente con il piano di apertura presentata in sede di offerta;
- b) l'orario definitivo di apertura al pubblico, determinato in modo da soddisfare le esigenze di svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 3, coerente con il piano di apertura presentata in sede di offerta;
- c) il regolamento specifico dell'uso dell'impianto sportivo.

Gli orari di apertura al pubblico di cui al comma precedente, lettera b), possono essere resi flessibili anche in base alla distribuzione temporale delle esigenze nell'arco della settimana e nei diversi periodi dell'anno, purché tali orari siano coerenti con il piano di apertura presentato in sede di offerta.

L'Amministrazione Comunale esaminerà ed approverà la proposta di cui al precedente comma 1, fatte salve eventuali richieste di modifica, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il concessionario della gestione rispetterà e farà rispettare il regolamento specifico dell'impianto e provvederà ad esporlo al pubblico al suo ingresso e in altri punti che ne garantiscano la massima visibilità.

È data facoltà al concessionario della gestione di utilizzare l'impianto anche in fasce orarie aggiuntive rispetto all'orario di apertura al pubblico di cui al comma 2, per lo svolgimento di proprie attività istituzionali ovvero anche per lo svolgimento delle attività secondarie previste dal presente capitolato.

Eventuali modifiche temporanee del calendario di funzionamento e dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto saranno preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale per il relativo nulla osta.

Il concessionario della gestione posizionerà agli ingressi dell'impianto sportivo apposite tabelle recanti il calendario e gli orari di apertura del medesimo e le aggiornerà nel corso del tempo ad ogni variazione che verrà effettuata.

#### **ART. 18 - CONSEGNA, CUSTODIA E RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO**

Al concessionario è affidata la custodia dei locali, degli impianti tecnologici, delle attrezzature e di tutti i beni esistenti nell'impianto sportivo oggetto della gestione. Il concessionario userà la diligenza del buon padre di famiglia nella custodia dei beni consegnatigli, avendone la massima cura e tenendone presenti le caratteristiche e la destinazione funzionale.

La consegna dell'impianto sportivo oggetto del presente capitolato sarà formalizzata a seguito di un apposito sopralluogo a cui parteciperanno i rappresentanti di entrambe le parti. I verbali di consegna redatti nel corso del sopralluogo saranno sottoscritti dalle parti al termine dello stesso.

Al termine della gestione, i locali, gli impianti tecnologici, le attrezzature e tutti i beni esistenti in nell'impianto sportivo oggetto della gestione, saranno riconsegnati in condizioni di piena funzionalità e in perfetto stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso dell'impianto e alla vetustà dello stesso.

La riconsegna dei locali all'Amministrazione Comunale avverrà entro il termine di scadenza naturale della gestione e consisterà in un complesso di operazioni analoghe a quelle eseguite all'atto della consegna, dirette a verificare la consistenza e lo stato di fatto dei beni concessi.

La riconsegna sarà effettuata mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra le parti. In tale sede gli incaricati comunali potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione dei locali. Il concessionario rimedierà senza indugio, al più tardi nel termine indicato. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio con spese a carico del concessionario, rivalendosi sulla garanzia definitiva, salva ed impregiudicata la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Contestualmente alla riconsegna, il concessionario curerà lo sgombero dell'impianto sportivo delle cose di sua proprietà, restando in ogni caso a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

#### **ART. 19 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento il rispetto delle prescrizioni presenti capitolato, la destinazione d'uso, l'efficienza della gestione, lo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto, per mezzo dei suoi tecnici o di altri dipendenti o incaricati nonché il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente capitolato, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali il concessionario della gestione dovrà uniformarsi.

A tal fine:

- a) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;
- b) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- c) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

I controlli si eseguono mediante visite periodiche, ispezioni, verifiche tecniche e mediante richieste ed esame di documentazione. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del concessionario, che controfirmano i verbali di verifica redatti dall'incaricato dell'Amministrazione Comunale. Gli eventuali rilievi formulati in occasione dei predetti controlli, qualora ritenuti tali da integrare la fattispecie dell'inadempimento contrattuale, saranno formalmente segnalati e contestati al concessionario con lettera raccomandata A.R. oppure con PEC. Con medesimo atto l'Amministrazione Comunale potrà imporre prescrizioni con scadenze ben determinate per l'esecuzione delle stesse e qualora il concessionario non provveda nei tempi assegnati, l'Amministrazione Comunale vi provvederà previa diffida al concessionario inadempiente ed incamererà la garanzia prestata in misura corrispondente. Nel caso in cui risultino accertati inadempimenti gravi e reiterati l'Amministrazione Comunale avvierà la procedura di sospensione e/o revoca della gestione di cui all'art. 23.

#### **ART. 20 – SICUREZZA E PIANO DI EMERGENZA**

Non si prevedono rischi da interferenza tra le attività del Comune e le attività dell'affidatario poiché le stesse si svolgono in luoghi diversi ad eccezione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria per i quali sarà redatto all'occasione apposito DUVRI. Quindi l'importo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza è pari a € 0,00 (euro zero/00).

La Scheda informativa sui rischi dell'impianto sportivo è allegata al presente capitolato.

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto per l'impianto sportivo in argomento un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Il concessionario è tenuto a conservare presso l'impianto sportivo, ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza e antincendio, il registro contenente i dati relativi alle verifiche, ai controlli e alle operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio e relativo esito. Il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione

Comunale il luogo in cui sarà conservato tale registro. Si precisa che il concessionario della gestione dovrà rispettare la numerazione/catalogazione dei presidi antincendio così come predisposta dall'Amministrazione Comunale. Alla conclusione della gestione il suddetto registro dovrà essere consegnato al referente dell'Amministrazione Comunale. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza per l'impianto concesso, che deve indicare, tra l'altro:

- l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
- le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
- le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
- le procedure per l'esodo del pubblico.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Il concessionario della gestione per l'uso e l'esercizio dell'impianto sportivo dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18.03.1996 e ss.mm. ii..

#### **ART. 21 – NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, il Concessionario potrà venire a conoscenza e trattare i dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti nell'ambito della gestione.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, il Concessionario è nominato RESPONSABILE ESTERNO (di seguito "Responsabile") del trattamento dei dati personali, anche particolari, ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali di titolarità del Comune (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti/dati/ banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il servizio oggetto del contratto.

Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alla concessione in argomento. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. Nello svolgimento del servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare, presso la struttura del Concessionario, le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
  - a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
  - b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- se si raccolgono dati per conto del Comune, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Reg. 679/2016;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del concessionario, si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia verbalmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;
- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 – 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

Il Concessionario s'impegna altresì, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine il Responsabile s'impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio.

Il Responsabile s'impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per proprio conto. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

#### **ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Comune informa che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle leggi, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Il modello completo di informativa, con tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR e i dati di contatto del DPO, è disponibile nella sezione dedicata del sito web del Comune di Tavagnacco.

#### **ART. 23 - SOSPENSIONE, INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE, REVOCA DELLA GESTIONE, RECESSO.**

La gestione oggetto del presente capitolato non può essere abbandonata o sospesa, per alcuna causa, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, salvo il caso di forza maggiore.

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea della gestione quando si verificano condizioni tali da rendere l'impianto inagibile, a insindacabile decisione dei competenti Uffici comunali, dandone comunicazione al concessionario tempestivamente.

Nel suddetto caso nessuna indennità spetta al concessionario.

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti. Pertanto a fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali d'ufficio o per denuncia di terzi, l'Amministrazione provvederà a contestare le inadempienze rilevate.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento, le penali vengono così individuate:

- mancato rispetto degli oneri di pulizia e sorveglianza dell'impianto da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative, da un minimo di €100,00 ad un massimo di € 250,00, in funzione della gravità dell'inadempimento;
- mancata voltura delle intestazioni delle utenze nei termini previsti: un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00;
- mancata presentazione della documentazione richiesta e specificata nel presente capitolato nei termini previsti: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00;
- violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature e dell'impiantistica, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 6.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- svolgimento di attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, licenze richieste dalla norma e dal presente atto, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione del servizio pubblico da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni rilievo accertato;
- ogni altro inadempimento non indicato nei precedenti punti, ricompreso nel presente capitolato: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 per ogni rilievo accertato.

A fronte di inadempimenti relativi a quanto previsto dal comma precedente, l'Amministrazione comunale provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo PEC invitando il concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee. Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 gg dalla notifica della contestazione stessa. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'Amministrazione comunale casi di inadempimento

contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore o a fatti accertati non imputabili al concessionario, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare la penale rapportata alla gravità dell'inadempimento rilevato salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali saranno applicate tramite escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata nei termini sopra riportati.

Qualora nel corso del servizio si verificano ripetuti casi di inadempimento contrattuale, si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cumulo di penali, di procedura di risoluzione contrattuale e di liquidazione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate:

- insolvenza o fallimento del concessionario ovvero quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnica e/o finanziaria/patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell'attività, amministrazione controllata, concordato preventivo, sottoposizione a procedura fallimentare o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o della legislazione straniera, se trattasi di soggetto appartenente ad altro Stato;
- sopravvenuta incapacità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, comprese le cause previste dall'art. 135 del Codice dei Contratti;
- perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per della gestione;
- esercizio di attività non consentite dal presente capitolato e non autorizzate dal Comune;
- mancato o parziale risarcimento di eventuali danni;
- cessione del contratto, sub concessione o sub-appalto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- effettuazione di modifiche strutturali all'impianto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
- mancata trasmissione, entro 5 gg. antecedenti a quello di inizio dell'attività presso l'impianto sportivo concesso, della nomina del terzo responsabile per quanto riguarda gli impianti termici e la nomina del preposto alla sicurezza dell'impianto.

L'Amministrazione comunale potrà altresì risolvere il contratto, con comunicazione in forma di lettera raccomandata o a mezzo Posta Elettronica Certificata e senza altra formalità, a fronte di tre penali applicate per le seguenti inadempienze:

- a) violazioni agli obblighi contrattuali;
- b) danni prodotti all'impianto o alle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, di risolvere il contratto, fatte salve le ulteriori conseguenze che potrebbero derivarne sotto il profilo civile e/o penale, in caso di svolgimento di lavori senza la necessaria e preventiva autorizzazione dell'amministrazione o senza i nulla-osta, le licenze e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

L'Amministrazione comunale, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario concessionario, si riserva la facoltà di applicare l'art. 140 del Codice dei Contratti, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico.

Il concessionario può recedere dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi.

#### **ART. 24 - PERSONALE**

Il concessionario provvedere alla gestione dell'impianto con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

**Nel corso della durata della concessione, il personale dichiarato in sede di offerta potrà essere sostituito esclusivamente con personale in possesso almeno dei medesimi titoli e qualificazione.**

Il concessionario si obbliga:

- a corrispondere agli operatori inquadrati come lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza e dagli eventuali accordi locali integrativi e ad assicurare nei confronti di tutto il personale impiegato nei servizi di gestione dell'impianto l'osservanza della normativa di riferimento in materia assicurativa, previdenziale, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili, sollevando

l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità concernente ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nei servizi di gestione dell'impianto oggetto del capitolato;

- a rispettare l'art. 2 della l. n. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato", nel caso di attività prestata da volontari facenti parte del concessionario;
- a osservare e a far osservare ai propri collaboratori e/o dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013, disponibile al seguente indirizzo: <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-di-comportamento>. **La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;**
- ad osservare e a far osservare ai suoi collaboratori e/o dipendenti le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Tavagnacco e disponibile al seguente indirizzo internet: <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>. **La violazione degli obblighi derivanti dal predetto Piano costituisce causa di risoluzione del contratto.**

#### **ART. 25 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

Il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione Comunale, a mezzo Pec, di ogni variazione apportata alla denominazione, alla ragione sociale, alla natura giuridica ed allo Statuto, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti e verificare, ai fini della prosecuzione della gestione, il rispetto delle condizioni e requisiti previsti in sede di gara. Di tali verifiche sarà cura dell'Amministrazione Comunale darne tempestiva comunicazione al concessionario.

Il concessionario è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla variazione di cui al comma 1, copia degli atti di variazione all'Amministrazione Comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di dare comunicazione all'Amministrazione Comunale di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali, entro e non oltre 10 giorni dal Verbale di Assemblea Soci.

#### **ART. 26 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Tavagnacco ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Il concessionario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Tavagnacco ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

#### **ART. 27 - ELENCO ALLEGATI**

Al presente capitolato sono allegati i seguenti documenti:

- A. Planimetria dell'impianto sportivo nel suo complesso;
- B. Elenco dei soggetti titolari di concessioni d'uso di ogni singola struttura dell'impianto sportivo per la stagione sportiva in corso
- C. Scheda informativa rischi dell'impianto sportivo
- D. Tariffe attualmente applicate